

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONE:

1) DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE;

2) DELLA SQUALIFICA PER 3 EFFETTIVE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GIUSEPPE POLIZZI;

3) DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIRO AURICCHIO;

SEGUITO GARA CALCIO SOMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

La C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D’Arco (Napoli) in tre distinti appelli li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIATORE AVOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA

NISSA/EBOLITANA 1925 DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Salvatore Avola e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LE SANZIONI:

- 1) DELL'AMMENDA DI €1.300,00 ALLA RECLAMANTE;**
- 2) DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMASSOKA LAURENT;**

INFLITTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/FIDENE DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Zagarolo di Zagarolo (Roma) in due distinti appelli:

- 1) accoglie parzialmente il ricorso avverso la sanzione dell'ammenda riducendola a €800,00;
- 2) respinge il ricorso avverso la squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Amassoka Laurent.

Dispone restituirsi la tassa del ricorso n. 1.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo del ricorso n. 2.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma l'11 marzo 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete